



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado

"SANTE GIUFFRIDA"

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail

Questo Regolamento , approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 106 del 17/10/2017 ,è da intendersi parte integrante del Regolamento di Istituto (approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei docenti in data 19 gennaio 2016 con deliberazione n.17 - Prot. N. 215/A32 del 19/01/2016) e del Regolamento di Disciplina (approvato dal Consiglio di Istituto su proposta del collegio dei docenti in data 23/02/2016 con deliberazione n. 22 - prot. N. 860/A32 del 24/02/2016) attualmente vigenti

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati , in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyber bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall' anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, e di educare gli studenti ad un uso consapevole del web, impegnandosi a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme .

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

VENGONO INTEGRATI IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA VIGENTI CON I SEGUENTI ARTICOLI

Art. 1 - Diritti degli alunni

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. Qualsiasi fenomeno di bullismo o cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.2 - Definizione di Bullismo

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima.

Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, **ripetutamente nel corso del tempo**, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente dal singolo o dal gruppo.

E' perseguito sia il **bullismo diretto** (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) sia il **bullismo indiretto** (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia). Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), o attraverso il telefono cellulare si parla di cyberbullismo come da successivo articolo

Art. 3 - Definizione di Cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es .messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa....), se conosciute dagli operatori scolastici(docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Art. 4 – Norme di comportamento

- Gli alunni devono assumere sempre atteggiamenti rispettosi nei confronti di compagni ed adulti sia in presenza sia in rete.
- Quando sono connessi alla rete, devono fare attenzione alle comunicazioni: email, sms, mms ed evitare espressioni che possano offendere o ledere la dignità di persone.
- Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

- Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell' istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 5 – Compiti dei genitori

- I genitori devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo.
- Devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli.
- Devono vigilare sull' uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti(dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro istituto e collaborare così come previsto dal patto di corresponsabilità;
- Devono conoscere il codice di comportamento dello studente;
- Devono conoscere le sanzioni previste dal regolamento di istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 6 - Compiti della scuola

L' istituto Comprensivo Sante Giuffrida è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.

La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all' interno del nostro istituto. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, giornate dedicate al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, supervisione nell' intervallo, incontri tra insegnanti e genitori,, visione films attinenti alla tematica in oggetto. Si individuano i seguenti compiti dei diversi operatori della scuola:

a) Il Dirigente Scolastico

- individua un referente del bullismo e del cyberbullismo;
- prevede all' interno del PTOF e promuove attività di informazione/formazione in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata;
- favorisce la discussione all' interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo anche mediante l'adozione di un vademecum di intervento;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all' esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

b) Il referente del bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni ,seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet la"Safer Internet Day."

c) Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

d) Il consiglio di classe/interclasse pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie

- sviluppa il curriculum di Cittadinanza

e) Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe

COMPORAMENTI SANZIONABILI

Art. 7 - Bullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata;-
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Art. 8 - Cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie di comportamenti identificabili come CYBERBULLISMO:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze- raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.
- Sexsting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9 -

La scuola, nella persona docente o del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato attivando le procedure educative e sanzionatorie del caso.

In caso comportamenti e atti identificabili come reato perseguibile a livello penale, il Dirigente scolastico farà immediata comunicazione/denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza e all'Autorità giudiziaria.

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto all'art. 4 punto 11 del regolamento disciplinare degli studenti ovvero:

Regolamento di Istituto per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

11. Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti (atti di bullismo, cyberbullismo pestaggi,ecc.)	E) Richiamo scritto del Dirigente scolastico con eventuale convocazione della famiglia <u>Solo secondaria I grado</u> F) Allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni G) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni, anche con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	E - Dirigente Scolastico F, . Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di classe/ interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori * G – Consiglio di Istituto
--	--	---

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Concetta Lazzara
Documento firmato digitalmente